

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.127 dei 07/05 /2014 - 15/05/2014 Udienza pubblica del 08/04/2014
Massima n. 1:	Titolo:
	Amministrazione pubblica – Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province di Trento e Bolzano - Disciplina statale che prescrive a tutti gli enti e organismi pubblici, anche vigilati, di dotarsi di organi amministrativi e di controllo composti da un numero predeterminato di componenti – Responsabilità erariale e nullità degli atti quale sanzione in caso di mancato adeguamento statutario - Incidenza della censurata disposizione sull'autonomia di spesa delle Regioni - Misure di coordinamento della finanza pubblica adottate in funzione del raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del deficit di bilancio – Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle ricorrenti – Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Esercizio da parte dello Stato della potestà legislativa concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica" diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Legittima supremazia su qualsiasi potestà legislativa regionale - Non fondatezza delle questioni.
	Testo:

Non sono fondate le questioni di legittimità - promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, agli artt. 4, primo comma, n. 1), 8, primo comma, n. 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 che, in conformità con l'art. 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero fisso e ridotto di componenti non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.. La norma prevede anche un' ipotesi di responsabilità erariale e



di nullità di atti adottati in caso di mancato adeguamento statutario. Le disposizioni menzionate contengono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, motivo per cui non è violato l'art.117, terzo comma, Cost in quanto la norma impugnata è frutto del legittimo esercizio da parte dello Stato della potestà legislativa concorrente in materia e prevale legittimamente su ogni tipo di potestà legislativa regionale.

NOTE:

Atti oggetto del giudizio:

decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 22 co. 3 legge 22/12/2011 n. 214

Parametri costituzionali:

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 118
Costituzione art. 119
legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10
statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1
statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1
statuto regione Valle d'Aosta art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige art. 107

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

